



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICES COMPANY (ESCO), CUI AFFIDARE UNA CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ENERGETICA, IN REGIME DI PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA DI EDIFICI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI GENOVA

CIG 89538452A4; CUP B31J18000210001

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | PREMESSE | 3 |
| 2. | DOCUMENTAZIONE DI GARA | 4 |
| 3. | PROCEDURA TELEMATICA | 5 |
| 4. | OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E VALORE DELLA CONCESSIONE..... | 6 |
| 5. | DURATA DELLA CONCESSIONE..... | 8 |
| 6. | SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 8 |
| 7. | REQUISITI DI PARTECIPAZIONE..... | 10 |
| 8. | INDICAZIONI PER I SOGGETTI ASSOCIATI E ISTRUZIONI PER OPERAZIONI STRAORDINARIE..... | 15 |
| 9. | DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER I SOGGETTI ASSOCIATI..... | 17 |
| 10. | REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E SERVIZI TECNICI..... | 19 |
| 11. | AVVALIMENTO AI SENSI DELL’ART. 89 DEL CODICE | 22 |
| 12. | DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA..... | 24 |
| 13. | MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA | 41 |
| 14. | SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 43 |
| 15. | PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO | 44 |
| 16. | CHIARIMENTI..... | 45 |
| 17. | COMUNICAZIONI..... | 46 |
| 18. | SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE..... | 46 |
| 19. | CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | 46 |
| 20. | PROCEDURA DI GARA | 53 |
| 21. | AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 54 |
| 22. | AVVERTENZE GENERALI E OBBLIGHI SPECIALI | 57 |
| 23. | FORO COMPETENTE..... | 58 |
| 24. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 58 |

1. PREMESSE

- 1.1. Dal 2017 il Comune di Genova svolge il ruolo di coordinatore per la definizione di un programma di investimento per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico cofinanziato dall'Unione Europea con il Progetto Elena, denominato "GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability" ("**Programma di Investimento GEN-IUS**"), per la realizzazione di interventi di riqualificazione, razionalizzazione ed ottimizzazione energetica degli edifici pubblici e ad uso pubblico, impianti di pubblica illuminazione e la creazione di distretti energetici afferenti al Comune di Genova e sue società partecipate nonché ad un esteso numero di enti partner all'interno dell'Area Metropolitana di Genova (tra cui S.P.IM. S.p.A., Porto Antico di Genova S.p.A., Fondazione Fulgis e Fondazione Palazzo Ducale), coordinati dalla Città Metropolitana, anch'essa parte del programma.

Nell'ambito del Programma di Investimento GEN-IUS, il Comune di Genova, anche per conto della Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.), della Fondazione Palazzo Ducale e della Società Porto Antico di Genova S.p.A. (i "**Concedenti**", ovvero singolarmente il "**Concedente**"), che hanno sottoscritto apposita convenzione di adesione al Programma di Investimento GEN-IUS, ha indetto, con determina i cui estremi sono indicati nel bando di gara la presente procedura di gara in modalità telematica mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal medesimo Comune di Genova (la "**Gara**") per la riqualificazione, razionalizzazione ed ottimizzazione energetica dei seguenti n. 32 edifici siti nel Comune di Genova: (i) n. 29 edifici di proprietà e posseduti dal Comune di Genova; (ii) n. 1 edificio di proprietà del Comune di Genova, posseduto e utilizzato dalla Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.); (iii) n. 1 edificio di proprietà del Comune di Genova, posseduto e utilizzato dalla Fondazione Palazzo Ducale e (iv) n. 1 edificio di proprietà e utilizzato dalla Società Porto Antico di Genova S.p.A., elencati nell'Allegato C – Elenco edifici e Baseline Energetica e Monetaria, nonché dei relativi impianti tecnologici (gli "**Edifici**"), mediante affidamento di una concessione di servizi in partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 180, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (il "**Codice**"). Gli Edifici saranno oggetto di quattro distinti contratti di concessione, da sottoscrivere tra i rispettivi soggetti possessori e utilizzatori - vale a dire Comune di Genova, Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) (e Comune di Genova quale proprietario), Fondazione Palazzo Ducale (e Comune di Genova quale proprietario) e Società Porto Antico di Genova S.p.A. (e Comune di Genova quale proprietario) - e il concessionario.

Una dettagliata descrizione degli Edifici nonché della consistenza e stato degli impianti ivi localizzati è contenuta nelle Diagnosi Energetiche allegate al presente di Disciplinare.

Si precisa sin d'ora alcuni degli Edifici sono interessati da vincoli storico-artistici, come meglio descritti nelle Diagnosi Energetiche allegate al presente di Disciplinare.

- 1.2. Il presente Disciplinare regola le modalità di partecipazione alla Gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e

la procedura di aggiudicazione. Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare, trova applicazione il Codice.

- 1.3. La Gara si compone di un unico lotto, in quanto, da un lato, trattandosi di servizi omogenei da svolgersi sugli Edifici nel Comune di Genova, risulta maggiormente efficiente la gestione dell'affidamento nella sua interezza in capo ad un unico soggetto e, dall'altro, solamente l'aggregazione degli Edifici consente il raggiungimento dei volumi di interventi ed investimenti necessari a rendere l'iniziativa sostenibile sul piano economico-finanziario.
- 1.4. La Gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- 1.5. Il Responsabile unico del procedimento (“**RUP**”), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Massimiliano Varruciu - Dirigente del Settore Politiche Energetiche del Comune di Genova.

Il luogo di svolgimento del servizio sono gli Edifici e i relativi locali in cui sono ubicati gli impianti oggetto di concessione che saranno oggetto di consegna, ubicati nel Comune di Genova, codice NUTS: ITC 33.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara (“**Documentazione di Gara**”) comprende:

- 1) Bando di Gara
- 2) Disciplinare di Gara ed annessi allegati:
 - Allegato 1 Domanda partecipazione;
 - Allegato 2 Modello DGUE;
 - Allegato 3 Modello dichiarazione possesso requisiti;
 - Allegato 3.1 Modello dichiarazione requisiti progettista;
 - Allegato 4 Modello dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario;
 - Allegato 5 Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
 - Allegato 6 Clausole di integrità;
 - Allegato 7 Modello Offerta Tecnica – Elementi quantitativi;
 - Allegato 8 Modello Offerta Economica;
 - Allegato 9 Modello dichiarazione sostitutiva certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia;
 - Allegato 10 Modello Incentivi;

| | |
|-------------|--|
| Allegato 11 | Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra Prefetture Liguri, Regione Liguria, Città metropolitana di Genova, Comune di Genova in data 22 ottobre 2018; |
| Allegato A | Diagnosi Energetiche e relativi allegati; |
| Allegato B | Relazione illustrativa <i>ex art.</i> 23 D.lgs. n. 50/2016; |
| Allegato C | Elenco edifici e Baseline Energetica e Monetaria; |
| Allegato D | Determinazione Risparmi e Canone; |
| Allegato E | Scheda Interventi; |
| Allegato F | Scheda Programma di Manutenzione Base; |
| Allegato G | Linee di indirizzo per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali Parte II e III, e sull'edificato con valore storico e documentale ai fini dell'applicazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate 90%) e Legge n. 77 del 17 luglio 2020, art. 119 (cd. superbonus 110%) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia del Febbraio 2021 |

- 3) Capitolato di Gestione
- 4) Schema di Contratto Quadro
- 5) Schema di Contratto di Concessione e annessi allegati, tra cui la Matrice Rischi

3. PROCEDURA TELEMATICA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'impresa concorrente:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta".

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”;
- tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”;
- nel predisporre l’offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;
- codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 2501);
- in caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

- 4.1. Costituisce oggetto della concessione la realizzazione dei servizi di efficientamento energetico degli Edifici comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli Edifici ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti esistenti, il tutto come meglio e più diffusamente descritto nel Capitolato di Gestione, in conformità ai criteri ambientali minimi (“CAM”) adottati con D.M. 07/03/2012 e ss.mm. e D.M. 11/10/2017 e ss.mm., ove applicabili.

Codice CPV: 71314200-4 Servizi di gestione energia.

Si precisa ai concorrenti che, dopo l’aggiudicazione della presente Gara, comunicata ai sensi dell’art. 76 del Codice, e nel rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 9, del Codice, l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere con il Comune di Genova, in veste di coordinatore del Programma di Investimento GEN-IUS ed ente richiedente il finanziamento per il supporto tecnico previsto dallo strumento ELENA, un contratto quadro secondo lo schema allegato al

presente Disciplinare ai fini della predisposizione della progettazione definitiva (“**Contratto Quadro**”), come meglio specificato al successivo articolo 21 del presente Disciplinare.

All’esito dell’approvazione della progettazione definitiva presentata dall’aggiudicatario nei termini e alle condizioni di cui allo schema di Contratto Quadro, l’aggiudicatario stipulerà con ogni singolo Concedente il contratto esecutivo, per tale intendendosi il contratto di concessione (“**Contratto di Concessione**”), come meglio specificato al successivo articolo 21 del presente Disciplinare.

In sintesi, si prevede di affidare 4 contratti di concessione di servizi di prestazione energetica, aventi rispettivamente ad oggetto:

- 1) i n. 29 Edifici di proprietà e posseduti dal Comune di Genova;
- 2) l’Edificio di proprietà del Comune di Genova, posseduto ed utilizzato dalla Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.);
- 3) l’Edificio di proprietà del Comune di Genova, posseduto ed utilizzato dalla Fondazione Palazzo Ducale;
- 4) l’Edificio di proprietà del Comune di Genova e posseduto dalla Società Porto Antico di Genova S.p.A..

- 4.2. L’importo minimo dell’investimento necessario per gli interventi di riqualificazione energetica previsti per l’ottenimento del risparmio energetico minimo richiesto è stimato in Euro 3.207.470,19, oltre IVA. Come meglio precisato al successivo articolo 12.3, b), b.1), b.1.1) del presente Disciplinare, detto importo sarà oggetto di rialzo nell’ambito dell’offerta economica dell’operatore concorrente.

Ai sensi dell’art. 167 del Codice il valore della concessione, costituito dal fatturato del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, è stimato dalla stazione appaltante in Euro 8.458.941,69 ed è calcolato come somma al netto di IVA dei singoli canoni annuali cui avrebbe diritto l’aggiudicatario per l’intera durata del Contratto di Concessione, assumendo come parametro l’importo dell’investimento posto a base di gara.

- 4.3. L’affidatario del Contratto di Concessione ha l’onere, a sua cura e spese, di fare richiesta e, se del caso, ottenere i titoli di efficienza energetica per gli interventi dallo stesso realizzati nel corso della validità della concessione. I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di cui sopra resteranno nella sua titolarità. È inoltre facoltà dell’aggiudicatario accedere ad ulteriori sistemi incentivanti (es. Conto Termico, di cui al Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016), ove compatibili con oggetto e finalità dell’investimento anche nel corso di validità del Contratto di Concessione, incassandone i relativi ricavi. La stima dei relativi importi dovrà essere indicata nel piano-economico finanziario.

Resta inteso che ulteriori ed eventuali incentivi pertinenti gli Edifici ovvero interventi sugli Edifici ottenuti nel corso di durata del Contratto di Concessione, resteranno di esclusiva competenza del Concedente secondo i termini e le modalità stabiliti nel Contratto di Concessione e pertanto la stima dei relativi importi non dovrà essere considerata nel piano economico-finanziario del concorrente.

- 4.4. A pena di esclusione, il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al [20,00]% rispetto ai consumi energetici attuali, con un risparmio energetico garantito minimo per ciascun edificio, ottenuto tramite specifico investimento in interventi di riqualificazione, di almeno il 5% rispetto al consumo energetico attuale di ciascuno di essi, secondo le modalità e i termini meglio delineati nell'Allegato C – Baseline Energetica e Monetaria al presente Disciplinare.
- 4.5. Le basi di rilevamento (cd. baseline) per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, con le relative modalità di determinazione sono altresì dettagliati nell'Allegato C – Baseline Energetica e Monetaria al presente Disciplinare. Tutti gli interventi proposti dovranno essere conformi alle previsioni di cui alle Linee Guida riportate nella presente procedura sub All.to G.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

- 5.1. La concessione è efficace dalla data di sottoscrizione. La durata del Contratto di Concessione è di 15 anni decorrenti dalla data di presa in consegna degli Edifici con i relativi impianti, di cui è redatto processo verbale. Si stima tale periodo come necessario a consentire al concessionario il recupero dell'investimento e la remunerazione del capitale investito, assumendo come parametro di riferimento il valore di investimento posto a base di gara.
- 5.2. La durata del Contratto di Concessione è comprensiva dei termini per la redazione della progettazione esecutiva, della realizzazione delle opere nonché della relativa gestione e manutenzione, ivi inclusa la conduzione e manutenzione degli impianti esistenti facenti parte degli Edifici.

Come meglio precisato nel Capitolato di Gestione, la durata per il completamento e collaudo dei lavori di riqualificazione energetica non potrà in ogni caso superare il termine di 18 mesi dalla data di presa in consegna degli Edifici e degli impianti ivi localizzati.

6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 6.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente Gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
- 6.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice:
- è vietato ai concorrenti di partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
 - al concorrente che partecipa alla Gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente Gara. In caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di Gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla Gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

6.3. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del Contratto di Concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) o c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di

un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione;

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla Gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

È ammessa la partecipazione di imprese in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, alle condizioni ivi indicate. L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1. Possono partecipare alla Gara i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

(I) Requisiti generali e di idoneità professionale:

- a) esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'articolo 80 del Codice, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.;
- b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero in altro registro dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di Gara;
- c) essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 115/2008, accreditate ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dal D.lgs. 73/2020 e s.m.i., e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento
- d) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

(II) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- e) Disponibilità di risorse finanziarie congruenti con il quadro economico del progetto:
- essere in possesso di disponibilità finanziarie congruenti con l'importo dell'investimento oggetto di offerta, anche mediante ricorso ad autofinanziamento, a finanziamenti infragruppo, a finanziamenti bancari ovvero ad altre forme di finanziamento ammesse nell'ordinamento, da attestare con le seguenti modalità:
 - (1) una lettera di primaria banca ovvero, in caso di forme di finanziamento diverse da quella bancaria, del competente soggetto finanziatore, attestante la disponibilità a finanziare il progetto per un importo pari al 100% dell'importo dell'investimento oggetto di offerta;
ovvero
 - (2) una lettera di primaria banca attestante che il concorrente è in possesso di disponibilità finanziarie sufficienti e congruenti con l'importo dell'investimento oggetto di offerta;
ovvero
 - (3) in caso di finanziamento infragruppo, una lettera della capogruppo attestante la disponibilità a fornire al concorrente un importo sufficiente e congruente con l'importo dell'investimento oggetto di offerta.

In relazione al suddetto requisito di capacità economico-finanziaria, si precisa che la lettera di cui ai punti (1), (2) e (3) sopra indicati non dovrà in alcun modo recare l'indicazione economica dell'importo dell'investimento proposto dall'operatore concorrente nell'ambito dell'offerta economica né qualsiasi altro importo da cui possano evincersi indicazioni circa l'offerta economica proposta dal concorrente.

- f) Parametro di Fatturato
- aver conseguito un fatturato globale medio annuo riferito ai tre migliori anni (anche non consecutivi) degli ultimi quattro esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad Euro 6.414.940,38 I.V.A. esclusa. Si precisa che la richiesta del requisito relativo al fatturato globale risulta necessaria in relazione alla tipologia della concessione, alle peculiarità del suo oggetto e alla complessità degli interventi e delle attività gestionali richiesti, che presuppongono una struttura e una capacità organizzativa adeguate.
 - un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto del contratto riferito ai tre migliori degli ultimi quattro esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, anche non consecutivi, pari o superiore ad Euro 3.207.470,19 I.V.A. esclusa.

(III) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

- g) aver eseguito con buon esito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, riferito agli anni 2018-2020, almeno due affidamenti, conclusi o in corso, di

contratti EPC (*Energy Performance Contracts*) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o di contratti di Servizio Energia Plus così come definiti dal D.Lgs. n. 115/2008, Allegato II, per un importo complessivo almeno corrispondente all'importo dell'investimento posto a base di gara;

- h) essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;
- i) essere in possesso di certificazione di conformità alla norma ISO 9001 in vigore nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti;
- j) essere in possesso di certificazione di conformità alla norma ISO 14001 in vigore nel campo dei sistemi di gestione ambientale, o requisiti equivalenti ovvero di altre prove attestanti l'adozione da parte del concorrente di un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit);
- k) essere in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI CEI 11352 per progettare, eseguire, gestire e monitorare gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso: azioni per ridurre il fabbisogno di energia primaria degli involucri edilizi; sostituzione, modifica o aggiunta di impianti sia convenzionali, sia alimentati da fonti rinnovabili; miglioramento dell'efficienza di conduzione degli impianti; miglioramento del servizio di conduzione e manutenzione; adozione di sistemi di gestione dell'energia;
- l) disporre di competenze ed esperienze nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica, nonché nel campo della progettazione di sistemi finalizzati all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza energetica eventualmente esercitate su edifici pubblici, comprovando il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 24, comma 5, del Codice e al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli artt. 81, 82 e 83 del Codice. Nel caso in cui l'impresa concorrente non disponga all'interno della propria struttura aziendale di tali competenze ed esperienze, la stessa potrà individuare o associare il progettista incaricato (tra quelli indicati dall'art. 46 Codice), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. Resta fermo che il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice; inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione resa e sottoscritta dal progettista attestante il consenso ad assumere l'incarico; per maggiori dettagli sui requisiti di progettazione di cui alla presente lettera k) si rinvia al successivo articolo 10 del presente Disciplinare;
- m) qualora i concorrenti intendano effettuare i lavori ricompresi nella concessione, con la propria organizzazione di impresa, essere in possesso di idonea qualificazione per

l'esecuzione di lavori per categorie e classifiche, ai sensi dell'art. 84 del Codice in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica cui l'aggiudicatario dovrà procedere, con riguardo, a titolo esemplificativo, alle categorie di lavori ed opere OG1 per edifici civili ed industriali, OS 7 per finiture di opere generali di natura edile e tecnica, OS 6 per finiture di opere generali in materiali lignee, plastici, metallici e vetrosi, OG 11 per impianti tecnologici, OS03 impianti idrici-sanitari, OS28 impianti termici per condizionamento e OS 30 per impianti elettrici, e, in ogni caso, essere in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall'impresa concorrente nell'offerta tecnica.

Resta inteso che nel caso in cui il concorrente non intenda effettuare i lavori con propria organizzazione di impresa, gli stessi dovranno essere eseguiti da terzi sub-contraenti in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica oggetto di affidamento.

Fermi i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, si precisa che, in fase di esecuzione del contratto:

- (1) per gli operatori economici designati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione dovrà risultare l'abilitazione di cui al Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, vigente, per le seguenti categorie (sulla base delle prestazioni che ciascun operatore dovrà effettivamente eseguire):
 - Settore «A» (impianti elettrici);
 - Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
 - Settore «D» (impianti idrosanitari);
 - Settore «E» (impianti gas).
- (2) per gli operatori economici designati per l'esecuzione delle pertinenti prestazioni dovrà essere attestato (a) il possesso delle registrazioni e abilitazioni previste dal D.P.R. n. 146/2018 ovvero (b) di avvalersi di personale in possesso delle suddette registrazioni e abilitazioni.

I suddetti requisiti *sub* (1) e (2) sono, dunque, da intendersi come requisiti di esecuzione e non di partecipazione e gli stessi dovranno essere posseduti dall'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.

7.2. L'Amministrazione si riserva di chiedere alle imprese concorrenti e in ogni caso all'impresa aggiudicataria, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti di cui al presente articolo. In tale circostanza, in particolare, si richiede la seguente documentazione:

- per il requisito di cui al presente art. 7.1, (I), lett. b), la certificazione rilasciata dalla CCIAA o dalle commissioni provinciali per l'artigianato o documentazione equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE;

- per il requisito di cui al presente art. 7.1, (I), lett. c), la certificazione dell'accreditamento per le Energy Services Companies accreditate ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dal D.lgs. 73/2020 e s.m.i., e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 o, per gli operatori economici residenti in altro Stato Membro, documentazione equivalente in base alla normativa applicabile;
- per i requisiti di capacità economica e finanziaria, la produzione degli ultimi tre bilanci depositati e la produzione di documenti contrattuali e fatture con indicazione specifica degli importi e delle voci in fattura relative a prestazioni rese per servizi energetici di efficientamento come definiti dall'art. 2, c.1, punto 7), della Direttiva 2012/27/UE nelle tre annualità precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta documentazione dovrà specificare le quote di ripartizione del volume d'affari fra le diverse attività:

- per il requisito di cui al presente art. 7.1, (III) lett. g), la produzione di certificati di regolare esecuzione emessi da parte dei committenti dei contratti, ovvero dei medesimi contratti EPC (Energy Performance Contracts) ove l'affidamento sia ancora in corso, o di altra documentazione equipollente, in riferimento a contratti EPC di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure a contratti di Servizio Energia Plus così come definito dal d.lgs. n. 115/2008, Allegato II, per il triennio di riferimento e per l'importo richiesto;
- per il requisito di cui al presente art. 7.1, (III) lett. h), la produzione di certificazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa per assumere la funzione di terzo responsabile con iscrizione negli albi tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti alla categoria per la gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell'UE;
- per il requisito di cui presente art. 7.1, (III), lett. i), la produzione della relativa certificazione richiesta in corso di validità o di altri analoghi mezzi idonei;
- per il requisito di cui al presente art. 7.1, (III), lett. j), la produzione della relativa certificazione richiesta in corso di validità o di altri analoghi mezzi idonei;
- per il requisito di cui al presente art. 7.1, (III), lett. k), la produzione della relativa certificazione richiesta in corso di validità o di altri analoghi mezzi idonei;
- per i requisiti di cui al presente art. 7.1 (III), lett. l), idonea documentazione comprovante le qualifiche di ciascun progettista incaricato (e.g. titoli di laurea, corsi e master post-lauream qualificanti ecc. cfr. art. 10 che segue) nonché la produzione di documentazione contrattuale e/o progettuale e/o certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla P.A. committente ed ogni altra documentazione equivalente e comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra;

- per il requisito di cui al presente art. 7.1, (III), lett. m), la produzione di idonea documentazione/certificazione rilasciata dalle competenti autorità pubbliche e certificatrici, attestante il possesso dei requisiti di idonea qualificazione per le categorie e classifiche relative alla tipologia ed importo degli interventi di qualificazione energetiche proposte nell'offerta tecnica.

8. INDICAZIONI PER SOGGETTI ASSOCIATI E ISTRUZIONI PER OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di soggetti associati ovvero nel caso la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti derivi da operazioni straordinarie, dovranno essere osservate le prescrizioni che seguono.

8.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria del 60% ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al precedente articolo 7, punto 7.1 (I), lett. a) e b) del presente Disciplinare, devono essere posseduti

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 115/2008, accreditate e certificate ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dal D.lgs. 73/2020 e s.m.i., e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015, di cui al precedente articolo 7, punto 7.1 (I), lett. c) deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo alla disponibilità di mezzi finanziari di cui al precedente articolo 7, punto 7.1 (II), lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà attestarne il possesso in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capofila.

I requisiti relativi al fatturato medio annuo globale e a quello medio annuo specifico di cui al precedente articolo 7, punto 7.1 (II), lett. f) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che detti requisiti devono essere posseduti nella misura maggioritaria del 60% dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 7, punto 7.1, (III), lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che almeno uno dei due affidamenti (quello di importo superiore) dovrà essere dimostrato dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 7, punto 7.1, (III), lett. h), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

I requisiti di capacità tecnica di cui al precedente articolo 7, punto 7.1, (III), lett. i), j), k) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che i membri del raggruppamento che eseguiranno le singole attività oggetto della presente concessione dovranno attestarne il possesso.

Il requisito di qualificazione SOA di cui di cui al precedente articolo 7, punto 7.1, (III), lett. m) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascuna impresa esecutrice dovrà essere in possesso di idonea qualificazione in relazione alle prestazioni di competenza.

8.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al precedente articolo 7, punto 7.1 (I), lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 115/2008, accreditate e certificate ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dal D.lgs. 73/2020 e s.m.i., e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015, di cui al precedente articolo 7, punto 7.1 (I) lett. c) deve essere posseduto dal consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 2-bis del Codice.

8.3 ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

- 8.3.1. Nel caso in cui l'impresa concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato a includere nell'offerta, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.
- 8.3.2. Si rammenta che i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società cedente, affittante, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, punto 7.1, (I), lett. a).
- 8.3.3. In caso di cessione, fusione, scissione o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, le imprese aventi causa possono avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese danti causa e direttamente collegati all'azienda o al ramo d'azienda acquisito.

9. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni dovranno essere forniti dai concorrenti associati.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane,

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti,

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti,

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti,

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

10. REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E SERVIZI TECNICI

10.1. Come sopra anticipato, l'operatore economico che intende partecipare alla procedura, se non in grado di dimostrare i requisiti di seguito specificati mediante il proprio staff di progettazione, dovrà far ricorso ed indicare il professionista incaricato delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, nonché il/i nominativo/i del/i della/e figura/e professionale/i abilitata/e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione.

- 10.2. I professionisti, singoli o associati, che eseguiranno l'incarico di progettazione, dovranno attestare, preferibilmente mediante il Modello Allegato 3.1 al presente Disciplinare il possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm. e delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione degli interventi oggetto del presente Disciplinare, dei requisiti previsti dal D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016 nonché dei seguenti titoli:
- Laurea in Ingegneria - Abilitazione all'esercizio della Professione ed iscrizione all'Albo degli Ingegneri.
- 10.3. L'incarico deve essere espletato da soggetto/i in possesso delle competenze e capacità richieste, iscritto/i negli appositi albi richiesti dai vigenti ordinamenti professionali e dal presente Disciplinare, personalmente responsabili e nominativamente indicato/i già in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
- 10.4. Fermi restando i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al successivo comma 10.6 da dimostrare a cura dei progettisti incaricati dei servizi di progettazione (singoli o associati), a pena di esclusione dalla Gara, il concorrente o l'eventuale progettista esterno deve disporre per lo svolgimento dell'incarico almeno dei seguenti soggetti, oltre a quelli indicati nei punti precedenti:
- n. 1 progettista con laurea in architettura o ingegneria in possesso di comprovata esperienza almeno decennale nella riqualificazione architettonica di edifici storici vincolati e/o a carattere museale;
 - n. 1 progettista termotecnico, in possesso di comprovata esperienza almeno decennale nella progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e trattamento aria in ambito terziario, servizi, ospedaliero e che abbia realizzato almeno 3 progetti di riqualificazione impiantistica in edifici storici vincolati e/o a carattere museale negli ultimi 10 anni;
 - n. 1 tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - n. 1 E.G.E. in possesso di certificazione ai sensi della UNI CEI 11339 in corso di validità;
 - n. 1 soggetto in possesso della certificazione CMVP, Certificazione come Esperto CMVP (*Certified Measurement and Verification Professional*), rilasciata dall'AEE® (*Association of Energy Engineers*), in collaborazione con EVO®, organizzazione no profit che sviluppa e mantiene Protocollo IPMVP (Protocollo Internazionale di Misura e Verifica delle Prestazioni), incaricato di redigere il Piano di Misura e Verifica di cui all'Allegato D Determinazione Risparmi e Canone al presente Disciplinare, eventualmente coincidente con l'E.G.E. di cui al punto precedente.
- 10.5. Il/I progettista/i incaricato/i dovrà/anno rendere individualmente le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 - Modello DGUE, nelle parti pertinenti.

Sarà possibile eseguire l'incarico di progettazione, altresì nel caso in cui il candidato concessionario sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, indicando comunque i soggetti che all'interno dello staff redigeranno la progettazione in possesso dei suddetti titoli professionali.

- 10.6. È inoltre richiesto il possesso, da parte dei professionisti incaricati dei servizi di ingegneria e architettura di cui trattasi, dei seguenti ulteriori requisiti:

Capacità economico-finanziaria

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, riferito agli anni 2016-2020, inteso come somma dei fatturati maturati nei migliori tre esercizi, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 320.747,02.

Capacità tecnica

- avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori appartenenti ad una delle classi e categorie dei lavori di seguito indicate, per un importo globale pari almeno ad Euro 3.207.470,19.

| D.M. | 17/06/16 | L. 143/49 | Importi totali opere |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA | | | |
| EDILIZIA – E.20 | | I/c | 1.218.838,67 € |
| IMPIANTI – IA.02 | | III\b | 1.475.436,29 € |
| IMPIANTI – IA.03 | | III\c | 513.195,23 € |
| Totale | | | 3.207.470,19 € |
| | | | |

Si precisa che in caso di formazione collettiva di progettisti il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.

- 10.7. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio sopra indicato. Per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese, viene considerata la quota parte eseguita dal concorrente. Per la comprova dei requisiti si faccia riferimento a quanto previsto ai sensi dell' 7.2 del presente Disciplinare.

10.8. Per l'espletamento del servizio debbono essere indicati i nominativi e la qualifica (ivi inclusi titolo di studi e specializzazioni) delle varie figure professionali che vanno a comporre l'ufficio di progettazione. L'indicazione della composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a quanto indicato in sede di offerta possono essere effettuate, solo previa espressa autorizzazione del Concedente, ferme restando le professionalità richieste sopra indicate.

11. AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL CODICE

11.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica del suo legame con quest'ultimo. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso avvalimento per i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm. e per quelli di idoneità professionale.

11.2. Ai fini dell'avvalimento, i concorrenti dovranno produrre, per ciascuna impresa ausiliaria, DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni e dichiarazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla Parte III e alla Parte VI e inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

11.3. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 – Modello dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario al presente Disciplinare, sottoscritte con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con cui l'impresa ausiliaria attesta il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, come modificato dal D.L. n. 76/2020 e ss.mm. non riportati nel DGUE nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante ed i Concedenti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

11.4. Si precisa che:

- (i) il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in forma scritta, e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata del contratto, nonché indicazioni sull'onerosità o meno della prestazione;

- (ii) più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente Gara. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- (iii) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla Gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

11.5. L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del/i requisito/i messo/i a disposizione dell'impresa avvalente. L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla Gara.

11.6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 17, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura dovranno essere presentate dai concorrenti, a pena di esclusione, le buste telematiche indicate nei paragrafi che seguono.

12.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella **Busta A telematica – Documentazione Amministrativa** il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione da redigersi secondo il modello facsimile predisposto dall'Amministrazione, Allegato 1 – Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica tra l'altro la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla Gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla Gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione comprende altresì le dichiarazioni integrative per i soggetti associati di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare nonché le seguenti ulteriori dichiarazioni dell'operatore economico:

- di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto di Gara, delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, dell'allocazione del rischio, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di aver tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell'offerta, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta dei criteri minimi ambientali applicabili, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere realizzato l'intervento e rispetto di tutte le leggi applicabili all'affidamento (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, norme a tutela dell'ambiente, normativa edilizia, igienico-sanitaria);

- che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- che ha preso visione ed accetta, a pena di esclusione dalla gara, tutte le clausole della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra Prefetture Liguri, Regione Liguria, Città metropolitana di Genova, Comune di Genova in data 22 ottobre 2018 e le Clausole di Integrità allegati al Disciplinare di gara e tutti gli obblighi ivi previsti, anche ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, attrezzature e della mano d'opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella realizzazione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dei contratti;
- di essere a conoscenza che il Comune di Genova si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e il Comune di Genova avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della concessione, questa potrà essere risolta di diritto dai Concedenti ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- di impegnarsi a sottoscrivere il Contratto Quadro allegato al Disciplinare di gara nei termini ivi previsti;
- di impegnarsi a prestare le garanzie e polizze assicurative richieste in caso di aggiudicazione
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

La domanda di partecipazione deve essere datata e sottoscritta digitalmente dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell'impresa offerente, e corredata con marca da bollo da Euro 16,00 = (*sedici*). L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà, in alternativa, essere effettuato allegando scansione del modello F23 o F24 attestante il pagamento telematico.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, GEIE dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla Gara;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (*DGUE*) di cui all'art. 85 del Codice, redatto utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, Allegato 2 – Modello DGUE, nel quale ciascun concorrente dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente articolo 7, (I), lett. a), compilando la Parte II, la Parte III, incluse le sezioni C e D in caso di ricorso all'avvalimento o al subappalto, e la Parte VI. Si precisa che in sostituzione della Parte IV del *DGUE* (Criteri di selezione) e ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui all'art. 80 non riportati nel *DGUE*¹ i concorrenti dovranno rendere le dichiarazioni di cui al successivo punto 3) e per il progettista quelle di cui al successivo punto 4).

¹ Si ricorda che la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-*bis*, c-*ter*, f-*bis*) e f-*ter*) del Codice è disposta fino all'aggiornamento del *DGUE* al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e al D.L. n. 135/2018.

Il modello *DGUE* deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura e deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. In caso di partecipazione alla Gara in RTI o consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo) o GEIE, ogni componente deve presentare un proprio *DGUE*; in caso di partecipazione alla Gara di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sia il consorzio che ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, dovranno produrre il proprio *DGUE*.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico e al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza ecc.);

- 3) dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, preferibilmente secondo il modello fornito dall'Amministrazione, Allegato 3 – Modello dichiarazione possesso requisiti, attestante il possesso dei requisiti non riportati nel *DGUE* nonché di quelli di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 7; la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità indicate per il *DGUE*, allegando documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- 4) dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, preferibilmente secondo il modello fornito dall'Amministrazione, Allegato 3.1 – Modello dichiarazione requisiti progettista, attestante il possesso dei requisiti del progettista non riportati nel *DGUE* nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente articolo 10;
- 5) documentazione attestante l'avvenuta costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice, da prestarsi a favore del Comune per Euro 169.178,83, pari al 2% dell'importo stimato del contratto, I.V.A. esclusa, con una delle seguenti modalità:
 - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1 - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 72 X 02008 01459 000101771761 e

specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara CIG **89538452A4**”), dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di seguito indicato, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;

- fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del d.lgs. n. 385/1993;
- fidejussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni;
- garanzia fidejussoria rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/93.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme al pertinente schema di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
- contenere, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del Codice, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese² in conformità all’art. 93, comma 8, del Codice;
- avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, prorogabile per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Amministrazione aggiudicatrice;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo RTI o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla Gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

² Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

È fatta salva la possibilità di ridurre l'importo della cauzione provvisoria qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, laddove ammesso, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La cauzione provvisoria presentata dal soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto Quadro e del Contratto di Concessione dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. La cauzione copre altresì, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

- 6) Documentazione comprovante l'effettuazione del versamento a titolo di contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di Euro 200,00.

Per eseguire il versamento è necessario iscriversi *on line* al Servizio Riscossione Tributi raggiungibile dalla *homepage* sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > Servizio Riscossione Contributi).

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (*da stampare e allegare all'offerta*) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (*lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta*);
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di costituiti o costituendi R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo.

- 7) Documento “*PassOE*” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato tramite il servizio “*AVCpass*” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese interessate a partecipare alla presente Gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it > *Servizi* > *Servizi online* > *AVCpass*) seguendo le relative istruzioni.

NOTA BENE Il “*PASSOE*” dovrà essere sottoscritto da tutte le singole imprese facenti parte di un RTI o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il consorzio concorre (nel caso di consorzio di cooperative e di consorzi stabili).

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente, come chiarito, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “*PASSOE*” di cui sopra.

- 8) Documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al precedente articolo 9.
- 9) In caso di avvalimento, documentazione indicata nel precedente articolo 11.
- 10) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso ciascun Concedente firmata dal concorrente, secondo l’Allegato 5 - Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Disciplinare.
- 11) Clausole di integrità allegate al presente Disciplinare di gara, sottoscritte per accettazione dal legale rappresentante del concorrente munito dei poteri per impegnare l’impresa. In caso di soggetti associati, le Clausole di integrità dovranno essere sottoscritte da tutti i partecipanti all’associazione.

Si precisa che qualora le dichiarazioni e/o attestazioni di cui alla documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica sotto indicate siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

In funzione meramente acceleratoria della procedura di Gara, ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011, dovrà essere presentata dal concorrente la scheda denominata Allegato 9 "Modello dichiarazione sostitutiva certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia", allegata al presente Disciplinare.

Si precisa che la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice e s.m.i. dal consorzio stesso e dalle consorziate esecutrici.

In caso di presentazione di offerta mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione di che trattasi dovrà essere prodotta tanto con riferimento all'impresa avvalente che con riferimento all'impresa ausiliaria.

12.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella **Busta B telematica – Offerta Tecnica** il concorrente dovrà inserire una Relazione tecnica che illustri gli interventi tecnici e le misure di riqualificazione energetica proposti per raggiungere l'obiettivo oggetto della concessione (riduzione del fabbisogno energetico superiore al valore minimo richiesto), predisposta con le modalità e nei termini di seguito indicati.

La relazione dovrà essere organizzata con **fascicoli dedicati per ciascuno degli enti partecipanti**, fatta eccezione per gli elaborati di cui ai Fascicoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 che dovranno essere invece essere unici per l'intero lotto oggetto della procedura, di seguito descritti:

- Fascicolo 1: Relazione relativa al *concept* energetico globale;
- Fascicolo 2: Relazione descrittiva per il complesso di Edifici oggetto di offerta;
- Fascicolo 3: Relazione tecnica/illustrativa per ciascun Edificio
- Fascicolo 4: Schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali;
- Fascicolo 5: Relazione sintetica di analisi e valutazione rischi interferenziali;

- Fascicolo 6: Relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione;
- Fascicolo 7: Relazione descrittiva su modalità di attuazione di programmi di modifica comportamentale degli utenti;
- Fascicolo 8: Relazione descrittiva controllo e monitoraggio delle prestazioni;
- Fascicolo 9: Sistema di gestione e monitoraggio degli impianti - soluzioni per contabilizzazione e misura energia – emersione utenti nascosti;
- Fascicolo 10: Relazione di conformità ai CAM;
- Fascicolo 11: Cronoprogramma.

Ciascun fascicolo dovrà contenere obbligatoriamente i contenuti nel seguito indicati.

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre quanto richiesto e sotto meglio definito. Si precisa che nel caso in cui il numero complessivo di pagine della Relazione tecnica nonché quello dei singoli fascicoli di cui la stessa si compone sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti o gli ulteriori documenti presentati oltre quanto di seguito definito non verranno presi in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta; in ogni caso, nel numero delle pagine stabilito non verranno computati l'indice, l'eventuale copertina o divisori della Relazione tecnica.

In dettaglio, la Relazione tecnica dovrà contenere:

1) RELAZIONE RELATIVA AL CONCEPT ENERGETICO GLOBALE (Fascicolo 1)

Tale relazione dovrà essere elaborata per il complesso degli Edifici oggetto di offerta, inteso come qualità, distribuzione ed equilibrio delle soluzioni proposte tra involucri, sistemi impiantistici ed altre soluzioni tecnologiche, anche tenendo conto delle previsioni generali di cui alle Linee Guida sub Allegato G.

Si ricorda che il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al 20,00% rispetto ai consumi energetici attuali, con un risparmio energetico garantito minimo per ciascun edificio, ottenuto tramite specifico investimento in interventi di riqualificazione, di almeno il 5% rispetto ai consumi energetici attuali di ciascuno di essi. *La relazione di cui al Fascicolo 1 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 2 pagine (1 foglio) in formato A4, carattere corpo 12.*

2) RELAZIONE DESCRITTIVA PER GLI EDIFICI OGGETTO DI OFFERTA (Fascicolo 2)

- A. un paragrafo relativo alla quantità, distribuzione e tipologia di interventi sugli involucri opachi e trasparenti;
- B. un paragrafo relativo all'utilizzo di impianti anche di illuminazione e tecnologie eco-compatibili, ad alta efficienza energetica e/o elevato carattere innovativo (con esclusione degli interventi oggetto del paragrafo 7.4.2.C che segue);
- C. un paragrafo relativo all'installazione di impianti solari termici e impianti in pompa di calore, con sorgente termica aria esterna o sorgenti termiche alternative (quale terreno,

acqua di falda, acqua di mare ecc.) con possibile integrazione anche di più sorgenti termiche in impianti dual-source o multi-source; per le pompe di calore si dovranno descrivere inoltre i refrigeranti utilizzati ed il relativo GWP

- D. un paragrafo relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con particolare riferimento alla loro distribuzione geografica sul territorio degli impianti proposti e alle potenzialità per lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in ragione delle caratteristiche del territorio. Con riferimento a quest'ultimo punto dovranno essere evidenziati i servizi di supporto che saranno proposti agli Enti partecipanti per l'affiancamento, implementazione e lo sviluppo delle CER.
- E. un paragrafo relativo alle soluzioni proposte per il miglioramento della qualità dell'aria interna (IAQ), con particolare riferimento agli edifici scolastici e alle soluzioni impiantistiche tecnologiche adottate per la mitigazione dei rischi per il contagio da SARS COVID2 o altre forme virali trasmissibili per via aerea.

La relazione di cui al Fascicolo 2 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 12 pagine (6 fogli) in formato A4, carattere corpo 12.

3) RELAZIONE TECNICO/DESCRITTIVA PER CIASCUN EDIFICIO OGGETTO DI OFFERTA (Fascicolo 3)

In cui vengano descritti con dettaglio sufficiente tutti gli interventi proposti per ciascun edificio oggetto di intervento, fermo restando che i Lavori e le manutenzioni dovranno essere programmati ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli edifici, nonché tenendo in debita considerazione la presenza di eventuali vincoli sui predetti edifici, le Linee Guida della Soprintendenza allegate alla presente procedura sub All.to G e le indicazioni espresse dai Comuni nei Questionari specifiche tecniche, onde evitare la proposizione di interventi irrealizzabili.

Si ricorda che il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al 20,00% rispetto ai consumi energetici attuali, con un risparmio energetico garantito minimo per ciascun edificio, ottenuto tramite specifico investimento in interventi di riqualificazione, di almeno il 5% rispetto ai consumi energetici attuali di ciascuno di essi. Laddove si intenda proporre la realizzazione di impianti fotovoltaici, la potenza minima degli stessi non può essere inferiore a 3 kW. Si richiede che in testa a tale documento venga riportata una tabella di riepilogo edificio/interventi. Se necessario la relazione dovrà contenere anche gli studi di prefattibilità ambientale. Tale relazione dovrà indicare gli interventi di adeguamento normativo proposti di cui ai punti 5.2.5.3 e 5.4.5.3 del D.M. 7 marzo 2012 concernente i Criteri Ambientali Minimi ("CAM") per i servizi energetici per gli edifici, nonché gli interventi di riqualificazione energetico-ambientale proposti in conformità ai punti 5.2.5.5 e 5.4.5.5 del medesimo D.M. 7 marzo 2012 sopra menzionato.

La relazione dovrà essere elaborata per ciascuno degli Edifici.

Per ciascun Edificio dovrà essere inoltre elaborata una scheda di sintesi degli interventi:

- A. Interventi sugli involucri edilizi (isolamenti, interventi sui serramenti, opere murarie, ecc);
- B. Interventi di modifica/sostituzione/razionalizzazione impiantistica sul versante dell'illuminazione e di altre eventuali apparecchiature elettriche;
- C. Interventi di modifica/sostituzione/razionalizzazione impiantistica sul versante (i) termico, (ii) elettromeccanico e di (iii) fornitura dell'acqua calda sanitaria (inclusi isolamenti di tubature e sistemi di ventilazione meccanica controllata);
- D. Interventi di installazione di impianti solari termici;
- E. Interventi di installazione di impianti in pompa di calore con evidenza della sorgente termica scelta
- F. Interventi di installazione/razionalizzazione di BEMS (Building Energy Management Systems) e di tele controllo;
- G. Interventi di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e potenziale sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili
- H. Interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria interna

La relazione di cui al Fascicolo 3 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo di 4 pagine (2 fogli) per ciascun edificio in formato A4, carattere corpo 12.

La scheda di sintesi di cui al Fascicolo 3 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 1 pagina per ciascun edificio in formato A4.

4) SCHEMATIZZAZIONE GRAFICA DEGLI INTERVENTI E SCHEMI FUNZIONALI (Fascicolo 4)

Nella presente sezione il concorrente dovrà fornire una schematizzazione grafica degli interventi e gli schemi funzionali relativi ai sistemi impiantistici e di regolazione proposti. La schematizzazione dovrà essere elaborata per ciascuno degli Edifici.

La sezione di cui al Fascicolo 4 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo di 6 pagine (3 fogli) per ciascun edificio in formato A3.

5) RELAZIONE SINTETICA DI ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI (Fascicolo 5)

Nella presente relazione, da elaborare per ciascuno Ente, il concorrente dovrà sinteticamente individuare, descrivere, analizzare e valutare i rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti in relazione ai lavori da realizzare sulla base di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

La relazione di cui al Fascicolo 5 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 4 pagine (2 fogli) in formato A4, carattere corpo 12.

6) RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELLA GESTIONE (Fascicolo 6)

La presente relazione dovrà essere elaborata per il complesso degli Edifici dovrà descrivere le modalità di gestione e manutenzione impiantistica proposte dal concorrente.

Alla presente relazione dovranno essere allegate schede di manutenzioni specifiche proposte per i seguenti componenti, non di carattere generale ma riferite alle apparecchiature esistenti o alle eventuali apparecchiature proposte in sostituzione:

- Generatori di calore
- Unità di trattamento aria
- Gruppi frigoriferi e pompe di calore
- Quadri elettrici
- Corpi illuminanti

In ciascuna scheda dovranno essere indicate le attività di manutenzione previste e la relativa frequenza ed elementi peculiari e descrittivi dell'attività proposta e relativo sviluppo.

Dovrà altresì essere allegato il Programma di Manutenzione completo, che dovrà risultare migliorativo rispetto a quanto previsto dalla Scheda Programma di Manutenzione Base di cui all'Allegato F al Disciplinare.

La relazione descrittiva nonché le schede ed il Programma di Manutenzione dovranno essere coerenti con il Capitolato di Gestione.

La relazione di cui al Fascicolo 6 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 8 pagine (4 fogli) in formato A4, carattere corpo 12.

Ciascuna scheda di manutenzione dovrà essere contenuta in massimo 6 pagine (3 fogli) in formato A3, carattere 12. Il Programma di Manutenzione dovrà essere redatto in formato tabellare su fogli di formato A3, carattere 12, senza limite di numero di fogli o pagine.

7) RELAZIONE SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI MODIFICA COMPORTAMENTALE DEGLI UTENTI (Fascicolo 7)

Relazione descrittiva generale, da elaborare per il complesso degli Edifici, delle modalità di attuazione di programmi di modifica comportamentale degli utenti (formazione, informazione/comunicazione, incentivazione e sensibilizzazione degli utenti alle tematiche del risparmio energetico).

La relazione di cui al Fascicolo 7 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 4 pagine (2 fogli) in formato A4, carattere corpo 12.

8) RELAZIONE DESCRITTIVA CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI (Fascicolo 8)

La presente relazione dovrà essere elaborata per il complesso degli Edifici e dovrà descrivere le procedure di controllo delle prestazioni (misure, monitoraggio e reporting) seguendo le istruzioni dell'“*International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) – Volume Concetti Base IPMVP 2016*” o delle sue ulteriori versioni più aggiornate.

La relazione di cui al Fascicolo 8 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 8 pagine (4 fogli) in formato A4, carattere corpo 12.

9) SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI, SOLUZIONI PER CONTABILIZZAZIONE E MISURA ENERGIA, EMERSIONE UTENTI NASCOSTI (Fascicolo 9)

Nella presente sezione, da elaborare per il complesso degli Edifici, il concorrente dovrà descrivere le modalità di installazione ed utilizzo di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti, conformi ai punti 5.2.5.4 e 5.4.5.4. del D.M. 7 marzo 2012 concernente i CAM per i servizi energetici per gli edifici, elaborare soluzioni tecniche e gestionali per la contabilizzazione e misura dell'energia termica e frigorifera, anche nell'ottica dell'adeguamento all'art. 9 del D.Lgs. n. 102/14, così come modificato dal D.Lgs. n. 73/2020 e s.m.i., nonché soluzioni tecniche per l'emersione degli utenti nascosti di cui alla Delibera ARERA 216/2017 ove applicabili.

La sezione di cui al Fascicolo 8 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 12 pagine (6 fogli) in formato A4, carattere corpo 12.

Si precisa che il concorrente potrà corredare la presente sezione con tavole grafiche o schemi funzionali aggiuntivi che dovranno essere obbligatoriamente contenuti in massimo di 8 pagine (4 fogli), in formato A3.

10) RELAZIONE DI CONFORMITÀ AI CAM EDILIZIA (Fascicolo 10)

Il concorrente dovrà fornire una relazione tecnica di conformità ai CAM di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 e s.m.i., strutturata per punti coerentemente con le specifiche tecniche descritte nel medesimo Decreto; nel caso in cui, in funzione degli interventi proposti, la specifica tecnica prevista non fosse applicabile, dovrà essere esplicitamente indicata come "Non applicabile", dandone specifica motivazione.

La sezione di cui al Fascicolo 10 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 12 pagine (6 fogli) in formato A4, carattere corpo 12.

11) CRONOPROGRAMMA (Fascicolo 11)

Dovrà essere redatto un cronoprogramma degli interventi (distintamente per gli interventi da realizzarsi), con indicazione del termine di conclusione dei lavori, tenendo conto (i) delle tempistiche della progettazione esecutiva previste nel Contratto di Concessione; (ii) del termine massimo di ultimazione dei lavori di cui al Capitolato di Gestione.

Il cronoprogramma dovrà definire il calendario e la sequenza di avvio di ciascuno degli interventi proposti, con indicazione altresì del termine di ultimazione finale, dando conto altresì delle tempistiche di messa a disposizione dei sistemi telematici ed informativi di cui al paragrafo 4.6.2 del Capitolato di Gestione.

Il contenuto dell'Offerta Tecnica sarà vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario e costituirà obbligazione contrattuale specifica, a integrazione del Capitolato di Gestione e dello schema di Contratto di Concessione posti a base di gara, comprensivo dei relativi allegati.

Si precisa, inoltre, che l'Offerta Tecnica dovrà tener conto dei vincoli di realizzabilità degli interventi. Conseguentemente, laddove uno o più interventi proposti dal concorrente nella Relazione tecnica, siano soggetti a specifiche autorizzazioni e, per qualunque motivo, tali autorizzazioni non potessero essere acquisite, non saranno in alcun modo consentiti interventi alternativi, assumendo il concorrente ogni conseguente rischio a riguardo.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della Relazione tecnica secondo termini e modalità indicate nel presente Disciplinare.

Il concorrente potrà presentare, nell'ambito del modello domanda di partecipazione, una dichiarazione contenente l'indicazione analitica delle parti (pagine e capitoli) dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. e le relative motivazioni puntuali.

Si specifica che, qualora il concorrente non provveda a quanto sopra, in caso di richiesta di accesso agli atti il Comune di Genova provvederà a trasmettere tutta la documentazione ai soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti e ne abbiano diritto, previa valutazione della relativa legittimazione, nonché proporzionalità e correttezza della richiesta.

Si precisa altresì che non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell'Offerta Tecnica e in nessun caso gli elaborati dell'Offerta Tecnica verranno restituiti al concorrente.

La Relazione tecnica intesa come unico file comprensivo delle singole sezioni indicate nei fascicoli, a pena di esclusione dalla Gara, deve essere sottoscritta digitalmente:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta o GEIE, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il consorzio ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare, la Relazione tecnica deve essere sottoscritta:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla Gara;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata presentata apposita documentazione probatoria, come prescritto al precedente paragrafo 12.1.

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, ivi inclusi i valori degli elementi quantitativi dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 12.3, a), costituisce causa di esclusione dalla Gara.

12.3 BUSTA C – OFFERTA TECNICO-QUANTITATIVA ED OFFERTA ECONOMICA

Nella **Busta C telematica** denominata **“OFFERTA TECNICO-QUANTITATIVA ED OFFERTA ECONOMICA”** il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, in plichi telematici separati, la seguente documentazione:

- a) **Busta “C.1 – ELEMENTI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA”**, la quale dovrà contenere al suo interno una dichiarazione, redatta preferibilmente secondo il Modello Offerta Tecnica – Elementi quantitativi reso disponibile dall'Amministrazione, nella quale siano indicati gli **Elementi quantitativi** dell'offerta tecnica di cui al successivo punto 19.3.b), ossia:

- i. **valore del Risparmio Energetico Garantito Percentuale in termini di riduzione della Baseline Energetica Primaria REG%** così come definito nell' articolo 3 dell'Allegato D Determinazione Risparmi e Canone.

Si precisa che in ogni caso il Risparmio Energetico Garantito Percentuale offerto dal concorrente non potrà essere inferiore ad almeno il [20,00] %. Il dato dovrà essere espresso in termini percentuali con indicazione fino ad un massimo di 3 (tre) cifre decimali.

- ii. numero di Edifici con **valore del Risparmio Energetico Garantito Percentuale in termini di riduzione della Baseline Energetica Primaria REG%** superiore al [20%].

Si ricorda che il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al 20,00% rispetto ai consumi energetici attuali, con un risparmio energetico garantito minimo per ciascun edificio, ottenuto tramite specifico investimento in

interventi di riqualificazione, di almeno il 5% rispetto ai consumi energetici attuali di ciascuno di essi.

E' considerato criterio premiale il maggior numero di Edifici con valore superiore al [20%] del Risparmio Energetico Garantito.

Si precisa sin d'ora che il documento di offerta tecnica relativo ai criteri quantitativi viene inserito nella su indicata Busta "C.1 – Elementi quantitativi dell'offerta tecnica", al fine di evitare di anticipare al momento della valutazione qualitativa l'indicazione di elementi dai quali si potrebbero desumere (sia pur in via parziale) le caratteristiche e/o le entità di alcuni elementi dell'offerta economica.

b) Busta "C.2– OFFERTA ECONOMICA", nella quale dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:

b.1) Offerta Economica, redatta preferibilmente secondo il Modello Offerta Economica fornito dall'Amministrazione, nella quale dovranno essere indicati:

b.1.1) il **Valore dell'Investimento, al netto di I.V.A.** proposto dal concorrente (di seguito anche "I"). Questo rappresenta l'ammontare complessivo di risorse che saranno impiegate per la realizzazione dell'intervento di risparmio energetico oggetto dell'Offerta Economica, al fine di incentivare il massimo impiego di risorse messe a disposizione dal Programma di Investimento e l'ottenimento di un'efficienza energetica rilevante. Si precisa che il Valore dell'Investimento **non potrà essere inferiore ad Euro 3.207.470,19, oltre IVA di legge;**

b.1.2) il **Risparmio Energetico Riconosciuto complessivo riconosciuto** (di seguito anche "REC"), inteso come quota di Risparmio Energetico Garantito immediatamente riconosciuta al Concedente, espressa in termini percentuali con indicazione fino a 3 (tre) cifre decimali. Tale quota non potrà essere inferiore al 5%. Ugualmente, il Concessionario non potrà richiedere una quota superiore al 95% del Risparmio Energetico Garantito. Le modalità di calcolo sono indicate nell'Allegato D - Determinazione Risparmi e Canone al presente Disciplinare;

b.1.3) l'**Extra Risparmio Annuo Riconosciuto a ciascun Ente (uguale per tutti gli Enti)** in caso di superamento del risparmio garantito annuo (di seguito anche "ERR"). Questo rappresenta la quota espressa in termini percentuali, con indicazione fino a 3 (tre) decimali, dell'eventuale Extra Risparmio conseguito che il Concorrente riconoscerà al Concedente. L'ERR potrà variare tra un **minimo del 10%** e un **massimo del 33%**;

b.1.4) il **Ribasso sulla Baseline Manutenzione** (di seguito "RBM") espresso in percentuale, con indicazione fino a 3 (tre) decimali, sulla Baseline Manutenzione, di cui alla colonna "Baseline Manutenz." contenuta

nell'Allegato C - Baseline Energetica e Monetaria al presente Disciplinare;

b.1.5) il **Ribasso sul Listino della Manutenzione Straordinaria** extra-canone, riferito agli interventi di cui all'articolo 4.5.3 del Capitolato di Gestione (di seguito "**RLMS**") espresso in percentuale con tre decimali sui prezzi contenuti nel prezzo della Regione Liguria e sul Listino DEI, in vigore al momento della pubblicazione del bando, in conformità al Capitolato di Gestione.

Si precisa che **il RLMS non potrà in ogni caso essere inferiore al 20%**. In caso di ribasso inferiore a tale soglia, verrà attribuito un punteggio pari a zero.

Si precisa altresì che nell'Offerta Economica, i concorrenti dovranno indicare, in Euro e al netto di IVA, le ulteriori voci, non oggetto di punteggio, riportate nell'allegato Modello Offerta Economica, per le quali si rinvia alle indicazioni contenute nell'Allegato D – Determinazione Canoni e Risparmi al presente Disciplinare di cui si raccomanda un'attenta visione.

Nell'Offerta Economica, l'impresa concorrente dovrà altresì:

- indicare i propri costi della manodopera, nonché i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- contenere una presa d'atto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario ed al rispetto dei tempi ivi previsti per la realizzazione dell'investimento nonché l'impegno del concessionario al rispetto di tali condizioni;
- dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, i fattori e le condizioni che possono influire sullo svolgimento delle attività, di averle debitamente vagliate ai fini della formulazione dell'offerta e che pertanto la stessa deve intendersi pienamente remunerativa.

Si precisa infine che:

- (i) Tutti gli importi di cui agli "**ELEMENTI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA**" ed all' "**OFFERTA ECONOMICA**" dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.
- (ii) in caso di discordanza tra quanto offerto in cifre e in lettere, prevarrà quest'ultimo;
- (iii) i valori offerti si intendono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

b.2) Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato ai sensi dell'art. 165 ss. del Codice, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso o da una società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione.

Si precisa che il Piano Economico Finanziario predisposto dai concorrenti dovrà essere coerente e congruente con le tempistiche degli interventi previste nel cronoprogramma.

Si precisa, inoltre, che il Piano Economico Finanziario predisposto dai concorrenti dovrà prevedere sia il dato aggregato, sia il dato riferito a ciascun Contratto di Concessione che dovrà essere sottoscritto con (i) il Comune di Genova; (ii) la Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.); (iii) la Fondazione Palazzo Ducale e (iv) la Società Porto Antico di Genova S.p.A., per gli Edifici rispettivamente posseduti e utilizzati.

b.3) il Modello Incentivi allegato al presente Disciplinare precompilato dal concorrente con dettaglio degli importi dei canoni incassati e delle spese che saranno sostenute per la realizzazione degli interventi.

Si precisa che il predetto modello dovrà essere coerente con quanto indicato dai concorrenti nel Piano Economico Finanziario.

La documentazione di cui si compone l'“**OFFERTA TECNICO-QUANTITATIVA ED ECONOMICA**” dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta con le stesse modalità di cui all'Offerta Tecnica. Resta inteso che nel caso in cui i poteri di firma per impegnare il concorrente per un importo almeno pari a quello offerto non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata presentata apposita documentazione probatoria, come prescritto al precedente paragrafo 12.1.

13. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

13.1. Le buste telematiche costituenti l'offerta dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, con le modalità di cui al precedente articolo 3, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ritenute valide e non saranno accettate offerte pervenute oltre tale termine, anche per causa non imputabile all'operatore economico. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b), del Codice.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione di offerta comporta l'irricevibilità dell'offerta.

- 13.2. Fermo restando quanto indicato all'art. 79, co. 5-bis, del Codice, il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e il Concedente e la stazione appaltante non sono tenuti ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
- 13.3. I concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
- 13.4. Il Comune di Genova si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.
- 13.5. I documenti caricati sulla piattaforma del sistema devono essere sottoscritti con firma digitale del soggetto competente, come descritto nel presente Disciplinare.
- 13.6. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di Gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di Gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Gara.

- 13.7. Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli *step* componenti il percorso di cui alla piattaforma telematica di cui al precedente articolo 3.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico:

- di accedere tempestivamente alla piattaforma di cui al precedente articolo 3;
- **di compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla presentazione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte, anche al fine di ovviare a qualsiasi problema di connettività;**
- di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

- 13.8. Si precisa altresì che la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

13.9. **Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.** In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

13.10. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa solo laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di Gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla Gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di Gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

14.2. Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

- 14.3. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- 14.4. Costituiscono, in ogni caso, irregolarità essenziali non sanabili comportanti l'esclusione dalla procedura le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile dello stesso.

15. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

- 15.1. La Documentazione di Gara consistente nei documenti elencati all'articolo 2 del presente Disciplinare è disponibile sul sito del Comune di Genova al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.
- 15.2. Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della predisposizione dell'offerta di gara, le imprese concorrenti sono tenute obbligatoriamente a procedere con il sopralluogo degli Edifici ed impianti a servizio degli Edifici, previa richiesta da inoltrare via PEC al RUP all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it e per conoscenza via mail all'indirizzo genius@comune.genova.it.

Tale adempimento è ritenuto strettamente indispensabile in ragione della complessità del contratto da affidare e della necessità dei concorrenti di acquisire contezza degli Edifici e degli impianti ivi localizzati, ai fini di una compiuta formulazione dell'Offerta.

La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale indirizzare la convocazione.

La stazione appaltante provvederà all'evasione delle richieste calendarizzando le visite di sopralluogo, previo accordo con i richiedenti.

Il sopralluogo verrà espletato previa fissazione della data e degli orari concordati con i referenti indicati dal Comune di Genova.

Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati all'indirizzo PEC indicato in fase di richiesta di appuntamento con almeno 5 giorni di anticipo, ove possibile.

Si precisa che data la complessità dell'oggetto dell'affidamento:

- (i) il sopralluogo potrà aver luogo sino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e saranno consentite fino a due visite di sopralluogo;
- (ii) in sede di sopralluogo e ai fini dello stesso, la stazione appaltante potrà avvalersi dei referenti di ogni singolo Concedente che saranno presenti in sede di sopralluogo o di tecnici dell'attuale manutentore con funzioni di supporto ai concorrenti.

I concorrenti dovranno obbligatoriamente presentare tra i documenti di gara la dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso ciascun Concedente, predisposta secondo l'Allegato 5 - Modello dichiarazione di avvenuto sopralluogo il modello allegato al presente Disciplinare che dovrà essere presentata nell'ambito della Busta A – Documentazione Amministrativa.

Saranno esclusi dalla Gara gli operatori che non risulteranno aver effettuato il sopralluogo.

I concorrenti potranno presenziare con il loro titolare o legale rappresentante o direttore tecnico o procuratore o dipendente delegato, ciascun soggetto munito di documentazione comprovante la propria legittimazione giuridica (es. documento di identità propria o del delegante, delega ecc.). Potrà presenziare al sopralluogo anche l'eventuale progettista esterno di cui si avvalga il concorrente, munito di documentazione comprovante la propria legittimazione giuridica.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui all'articolo 6, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui all'articolo 6, lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

16. CHIARIMENTI

- 16.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il portale telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 16.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale telematico.
- 16.3. Sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

17. COMUNICAZIONI

17.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione o nell'utilizzo della piattaforma telematica, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

17.2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

17.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

18. SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE

18.1. Al di fuori dei casi previsti dal Codice, al concessionario non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell'arco della durata contrattuale, sub concedere o cedere a terzi il contratto ed i servizi ivi previsti, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento delle garanzie rilasciate, fatti salvi i maggiori danni accertati.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del Codice.

18.2. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

È vietato il subappalto in favore di imprese che abbiano partecipato alla medesima procedura in concorrenza con l'impresa concessionaria.

19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

19.1. La concessione sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice e in conformità a quanto previsto delle Linee Guida n.2 di attuazione del Codice "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018, secondo i seguenti criteri di valutazione

nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare:

| CRITERI | PESO |
|---|-------------|
| ELEMENTI TECNICI QUALITATIVI ED ELEMENTI TECNICI QUANTITATIVI | 70 |
| OFFERTA ECONOMICA | 30 |
| TOTALE | 100 |

19.2. a) **Criteria di Valutazione delle offerte tecniche – Elementi qualitativi di cui al paragrafo 12.2**

| | Criterio | Peso |
|---|---|-------------|
| 1 | <p>Qualità tecnica degli interventi.</p> <p>La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento agli interventi sulle strutture esistenti, in particolare sugli involucri e sugli impianti, nonché al ricorso all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, con particolare riguardo al numero, alla qualità, alla distribuzione geografica dei medesimi.</p> <p>Il punteggio sarà così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento al concept energetico globale inteso come qualità, distribuzione ed equilibrio delle soluzioni proposte tra involucri, sistemi impiantistici ed altre | 33 |

soluzioni tecnologiche, come risultanti dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 1) e dagli elaborati di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2 n. 3) e 4): **fino a 4 punti.**

- con riferimento a quantità, distribuzione e tipologia di interventi sugli involucri opachi e trasparenti, come risultanti dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 2) lettera A e dagli elaborati di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2 n. 3) e 4), **fino a 12 punti;**

- con riferimento all'utilizzo di impianti anche di illuminazione e tecnologie eco-compatibili, ad alta efficienza energetica e/o elevato carattere innovativo come risultanti dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 2) lettera B e dagli elaborati di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2 n. 3) e 4): **fino a 4 punti;**

- con riferimento all'installazione di impianti solari termici e impianti in pompa di calore, con sorgente termica aria esterna o sorgenti termiche alternative (quale terreno, acqua di falda, acqua di mare ecc.) con possibile integrazione anche di più sorgenti termiche in impianti dual-source o multi-source; per le pompe di calore si dovranno descrivere inoltre i refrigeranti utilizzati ed il relativo GWP, come risultanti dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 2) lettera C e dagli elaborati di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2 n. 3) e 4): **fino a 5 punti;**

- con riferimento all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, rispetto alla loro distribuzione geografica sul territorio e al supporto allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili, come risultanti dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 2) lettera D e dagli elaborati di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2 n. 3) e 4): **fino a 3 punti;**

- con riferimento ad interventi proposti per il miglioramento della qualità dell'aria interna (IAQ), con particolare riferimento agli edifici scolastici e alle soluzioni impiantistiche tecnologiche adottate per la

| | | |
|---|---|-----------|
| | mitigazione dei rischi per il contagio da SARS COVID2 o altre forme virali trasmissibili per via area, come risultati dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 2) lettera E e dagli elaborati di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2 n. 3) e 4): <u>fino a 5 punti</u> ; | |
| 2 | Modalità di gestione e di manutenzione impiantistica, come risultante dalla relazione, schede di manutenzione e programma di manutenzione proposte di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 6). | 3 |
| 3 | Modalità di attuazione di programmi di modifica comportamentale degli utenti e verifica dei risultati raggiunti, come risultanti dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 7). | 2 |
| 4 | Procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di concessione, come risultanti dalla relazione all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 8). | 3 |
| 5 | Installazione ed utilizzo di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti, conformi ai punti 5.2.5.4 e 5.4.5.4. del D.M. 7 marzo 2012 concernente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi energetici per gli edifici, soluzione tecniche e gestionali per la contabilizzazione e misura dell'energia termica e frigorifera, anche nell'ottica dell'adeguamento all'art. 9 del D.lgs. 102/14, così come modificato dal D.lgs. 73/2020 e s.m.i., e soluzioni tecniche per l'emersione degli utenti nascosti di cui alla Delibera ARERA 216/2017, come risultanti dalla relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 12.2, n. 9). | 4 |
| | Totale Elementi qualitativi dell'offerta tecnica | 45 |

19.3. **b) Criteri di Valutazione delle offerte tecniche – Elementi quantitativi di cui al paragrafo 12.3, a)**

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Valore del Risparmio Energetico Garantito Percentuale in termini di riduzione della Baseline Energetica Primaria - REG% , così come definita nell'art. 3 dell'Allegato D Determinazione Risparmi e Canone (min. 20,00 %) (articolo 12, paragrafo 12.3, a), i.) | 17 |
| 2 | Numero di Edifici con valore del Risparmio Energetico Garantito Percentuale in termini di riduzione della Baseline Energetica Primaria REG% superiore al [20%]. | Da 0 a 9 Edifici = 0 Da 10 a 20 Edifici= 3 Da 20 a 30 Edifici= 5 Più di 30 Edifici= 8 |
| | | |
| | Totale Elementi quantitativi dell'offerta tecnica | 25 |
| | Totale offerta tecnica | 70 |

19.4. c) **Criteri di Valutazione delle offerte economiche di cui al paragrafo 12.3, b)**

| | Criterio | Peso (βi) |
|---|--|---------------------------------------|
| 1 | Valore dell'investimento (I) di cui all'articolo 12, paragrafo 12.3, b), b.1, punto b.1.1) (min. Euro [3.207.470,19]) | 15 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2 | Risparmio Energetico Riconosciuto (“ REC ”) di cui all’articolo 12, paragrafo 12.3, b), b.1, punto b.1.2) (min. 5%) | 4 |
| 3 | Extra Risparmio Annuo Riconosciuto in caso di superamento del risparmio garantito annuo, rispetto al minimo previsto (“ ERR ”) di cui all’articolo 12, paragrafo 12.3, b), b.1, punto b.1.3) (tra min. 10% e max. 33%) | 2 |
| 4 | Ribasso offerto sulla Baseline Manutenzione (“ RBM ”) di cui all’articolo 12, paragrafo 12.3, b), b.1, punto b.1.4) | 5 |
| 5 | Ribasso sul Listino della Manutenzione Straordinaria (“ RLMS ”) extra-canone di cui all’articolo 12, paragrafo 12.3, b), b.1, punto b.1.5) (min, 20,000%) | 4 |
| | Totale offerta economica | 30 |

19.5. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l’utilizzo della seguente formula:

$$C_a = \sum_1^n (\beta_i \times P_i)$$

In cui:

C_a = Valutazione dell’offerta del Concorrente “a”

Σ = Sommatoria

N = Numero totale dei requisiti indicati ai punti 19.2 a), 19.3 b) e 19.4 c).

β_i = Peso, o coefficiente di ponderazione dell’offerta del Concorrente rispetto al criterio di valutazione “i”. Il valore del coefficiente è indicato ai punti 19.2 a), 19.3 b) e 19.4 c).

P_i = Punteggio da attribuire al criterio di valutazione “i” di seguito specificato. Il valore del punteggio è variabile tra 0 ed 1

L’attribuzione del punteggio “P_i” avverrà:

a) relativamente ai criteri qualitativi di cui al punto **19.2 a) - Criteri di Valutazione delle offerte tecniche – Elementi Qualitativi** calcolando la media dei punteggi, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta attribuiti i coefficienti a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati gli altri coefficienti;

b) relativamente ai criteri quantitativi di cui ai punti **19.3 b) - Criteri di Valutazione delle offerte tecniche – Elementi Quantitativi** e **19.4 c) - Criteri di Valutazione delle offerte economiche**, ad ognuna delle proposte sarà attribuito il punteggio, come specificato nella formula sottostante:

$$P_i = \frac{R_{a_i}}{R_{max_i}}$$

In cui:

P_i = Punteggio da attribuire al criterio di valutazione “i”, variabile tra 0 e 1

R_{a_i} = Valore (o ribasso) offerto dal concorrente riguardo al criterio di valutazione “i”

R_{max_i} = Valore (o ribasso) della migliore offerta ricevuta dall’Amministrazione Aggiudicatrice relativamente al criterio di valutazione “i”

19.6. Conformemente a quanto previsto dall’art. 166 e dall’art. 183, comma 4, Codice, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che consegnerà il punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi come sopra determinati.

20. PROCEDURA DI GARA

20.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Comune di Genova nel giorno fissato nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di opportuno avviso sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica istituita dalla stazione appaltante, almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata.

Il RUP assistito dalla Stazione Unica Appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura della busta telematica A e a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP assistito dalla Stazione Unica Appaltante procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) promuovere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di Gara, al quale conseguono gli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte è garantito dalla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2. La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata da apposita Commissione di gara nominata con specifico provvedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte secondo quanto disposto dall'art. 77 del Codice.

In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice aprirà le buste telematiche B contenenti gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, al fine di verificarne la completezza del contenuto.

Le offerte tecniche di cui alla Busta B verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, mediante accesso dedicato al portale telematico di gestione della Gara al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche di cui alla busta B la Commissione giudicatrice tornerà a riunirsi in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti

agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica di cui alla busta B. Nella medesima seduta pubblica o in seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica C contenenti gli elementi quantitativi dell'offerta tecnica e le offerte economiche, alla valutazione e attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione della graduatoria finale, con indicazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e individuazione del migliore offerente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si procederà a comunicare, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per, tra l'altro:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i Documenti di Gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. a) e c), del Codice.

20.3. Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia dal RUP che si avvale, se ritenuto necessario, della Commissione di gara.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del Codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta; a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia. Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica.

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

21.1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Settore delle Politiche Energetiche nonché al RUP tutti gli atti e documenti della Gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale del presente Disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di parità di punteggio totale, si procederà al sorteggio.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

21.2. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, del Codice, aggiudica la concessione. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a), del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra descritte, scorrendo la graduatoria.

21.3. L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile il cui capitale minimo non può essere inferiore a € 100.000. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

21.4. A seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, il concorrente è tenuto alla stipula del Contratto Quadro con il Comune di Genova di cui al precedente articolo 4 con il quale lo stesso si impegna, entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione, a redigere e presentare, per la validazione e l'approvazione da parte del Comune di Genova e nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Quadro, il progetto definitivo degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli Edifici posseduti e utilizzati da ciascun Concedente, necessario per poter sottoscrivere il Contratto di Concessione, redatto conformemente alla normativa vigente e sulla base della documentazione tecnica presentata in sede di Gara, nonché corredato di tutte le istanze per le autorizzazioni ed assensi da parte degli enti competenti necessari all'ottenimento dei titoli richiesti per la relativa esecuzione, ivi inclusa la domanda di autorizzazione presentata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia ("**Soprintendenza**") in relazione agli interventi che interferiscono con il vincolo storico-artistico che interessa entrambi gli Edifici.

Si precisa che nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi all'obbligo di presentare, entro il termine suindicato, la progettazione definitiva per l'approvazione ovvero nel caso in cui la progettazione definitiva non possa essere approvata entro i termini stabiliti per qualunque

fatto attribuibile all'aggiudicatario, non si potrà dare luogo alla sottoscrizione del Contratto di Concessione per fatto attribuibile all'aggiudicatario, con le relative conseguenze anche in ordine all'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice.

La stipulazione del Contratto Quadro e del successivo Contratto di Concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice antimafia", come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.), secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm. e fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

21.5. Il Contratto di Concessione verrà stipulato con ogni singolo Concedente nel rispetto dell'art. 32, co. 9, del Codice.

La stipula del Contratto di Concessione avverrà entro 15 giorni dall'approvazione della progettazione definitiva presentata dal concorrente ai sensi del Contratto Quadro, e comunque entro un termine di 120 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. L'esecuzione del medesimo Contratto di Concessione, o di parti di esso, potrà essere sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza e all'approvazione della progettazione esecutiva.

Si precisa che, in caso di parere negativo della Soprintendenza ovvero contenente prescrizioni non realizzabili per ragioni di carattere tecnico o di eccessiva onerosità economica, l'aggiudicatario dovrà concordare, in contraddittorio con il Concedente, eventuali interventi alternativi a quelli non autorizzati, necessari per l'ottenimento del risparmio energetico garantito, ai sensi dell'art. 10 del Contratto di Concessione.

21.6. Ai fini della sottoscrizione dei Contratti di Concessione, il responsabile della procedura di ciascun Concedente richiede all'aggiudicatario di far pervenire, a pena di revoca/annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- b) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito nel presente Disciplinare e nello schema di Contratto di Concessione;
- c) eventuali altri documenti richiesti.

Il Contratto Quadro ed il Contratto di Concessione sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, prima della sottoscrizione di tali contratti, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Genova e ad ogni singolo Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una

apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Adempiuti gli oneri connessi alla pubblicità, come prescritti dalla normativa vigente, la stazione appaltante procederà, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, a richiedere all'operatore economico aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (art. 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016) e degli oneri relativi alle spese di carattere strumentale (art. 23, co. 11-bis, del Codice e ss.mm.ii.). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei contratti.

22. AVVERTENZE GENERALI E OBBLIGHI SPECIALI

22.1. Saranno esclusi dalla Gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente Gara e, in caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento, comportano l'escussione della cauzione provvisoria.

22.2. Si precisa che:

- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente;
- la stazione appaltante si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la Gara motivatamente;
- la stazione appaltante si riserva di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

22.3. Salva che non ricorra un'ipotesi di autofinanziamento, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto di Concessione sarà risolto di diritto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, fatta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del presente comma, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

- 22.4. Nella presente procedura verranno osservate tutte le misure e norme vigenti adottate in connessione alla pandemia da Covid-19 e trova altresì applicazione il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm., per quanto applicabile agli affidamenti di contratti di concessione di servizi, quale quello oggetto della presente Gara.
- 22.5. Si intendono applicabili alla presente procedura e integralmente richiamati gli obblighi e le condizioni per gli operatori economici previste dall'art. 11 della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra Prefetture Liguri, Regione Liguria, Città metropolitana di Genova, Comune di Genova in data 22 ottobre 2018, nonché gli obblighi previsti a carico dell'appaltatore e le conseguenze dell'inadempimento a tali obblighi previste dall'art. 12 della medesima Convenzione.

23. FORO COMPETENTE

Avverso il presente Disciplinare e in generale avverso tutti gli atti di Gara può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 24.1. I dati personali raccolti ai fini della partecipazione alla presente Gara o in conseguenza della stessa (i **“Dati Personali”**) saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (il **“GDPR”**) e alla normativa relativa al trattamento dei dati personali applicabile (insieme al GDPR, la **“Normativa Privacy”**).
- 24.2. I Dati Personali saranno trattati, a seconda del caso, dal Comune di Genova o dal partecipante ai fini dello svolgimento della procedura di Gara, dell'eventuale stipula e gestione del Contratto Quadro e/o del Contratto di Concessione nonché dell'adempimento di ogni obbligo legale e regolamentare previsto.
- 24.3. I Dati Personali saranno trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e potranno essere comunicati alle amministrazioni di cui al presente Disciplinare per le attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente. Tali amministrazioni assumeranno la qualifica di autonomi titolari del trattamento.
- 24.4. Il conferimento da parte del concessionario dei Dati Personali necessari ai fini della partecipazione alla procedura di Gara ha natura obbligatoria.
- 24.5. In relazione ai Dati Personali il cui trattamento si renda necessario nell'esecuzione del Contratto Quadro e/o del Contratto di Concessione, il concessionario si impegna, anche per conto di terzi e in base all'influenza effettiva esercitata, a sottoscrivere, con le altre parti attive del trattamento e ove necessario, una nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e/o un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del GDPR e/o ad agire nel rispetto della Normativa Privacy in qualità di autonomo titolare ai sensi dell'articolo 24 del GDPR.